



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle
persone dei magistrati

- 1) dott. Pietro Genoviva Presidente
- 2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
- 3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.161/2018 R.G. di appello avverso la sentenza
n.489/2018 del Tribunale di Taranto pubblicata il 20.02.2018

tra

CAVALLO Anna Maria, domiciliata in Sava (TA) presso l'avv. Giuseppe
Cavallo dal quale è rappresentata e difesa;

appellante

e

UNIONEFTE Società Cooperativa in liquidazione in concordato preventivo,
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Taranto presso l'avv.
Claudio Sibilla dal quale è rappresentata e difesa;

appellata

All'udienza del 5.03.2021 la causa è stata riservata per la decisione sulle
conclusioni delle parti come da verbale d'udienza a cui si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Su istanza della UNIONEFTE società cooperativa, con il decreto ingiuntivo





n.1557/2013 dell'8.11.2013 il Tribunale di Taranto ha ingiunto alla dott.ssa Cavallo Anna Maria di pagare alla UNIONEFFE entro quaranta giorni dalla notifica (avvenuta il 22.11.2013) la somma di € 618.801,54 oltre interessi legali dalla data di emissione di ciascuna fattura alla data concessa per la dilazione del pagamento ed interessi ai sensi degli artt.4 e 5 D.Lgs. 9.10.2002 n.231 per il ritardo successivo, quale corrispettivo delle vendite di farmaci riportate analiticamente nelle fatture richiamate nel ricorso per d.i. Proposta tempestiva opposizione dalla debitrice eccependo l'incompetenza del tribunale adito per la clausola compromissoria esistente nello statuto societario, deducendo il difetto di rappresentanza del soggetto che ha rilasciato la procura ad litem e contestando la sussistenza della prova della pretesa avversa avendo la società cooperativa prodotto solo le fatture delle forniture asseritamente eseguite, costituitasi la società opposta e acquisiti i documenti prodotti dalle parti, con la sentenza n.489/2018 il Tribunale di Taranto ha rigettato l'opposizione. Con citazione notificata il 24.03.2018 la dott.ssa Cavallo ha proposto appello. Si è costituita la UNIONEFFE soc. coop. contestandone la fondatezza.

Con il primo motivo di appello la Cavallo allega l'errata interpretazione dell'art.41 dello statuto societario in cui sarebbe incorso il tribunale per aver ritenuto che il deferimento al collegio arbitrale di "Qualunque controversia ... sorga tra i soci o i soci e la società ... in dipendenza dell'attività sociale ..." non comprendesse anche le cause relative al pagamento del prezzo della vendita di farmaci dalla società ai soci farmacisti e dunque anche la domanda avanzata dalla UNIONEFFE nei confronti della dott.ssa Cavallo, farmacista e socia, per il pagamento del prezzo dei farmaci a lei venduti riportati nelle allegate fatture.





Il motivo di appello non è condivisibile.

L'art.41 su citato prevede la devoluzione ad arbitri delle cause “tra i soci o i soci e la società ... in dipendenza dell'attività sociale” (v. statuto prodotto dall'odierna appellante in primo grado), ma tali cause debbono identificarsi solo con quelle relative ai rapporti societari in senso stretto dai quali, per statuto, deriva anche lo obbligo della società di vendere ai soci i farmaci. Viceversa, non rientrano nell'ambito di applicazione della clausola arbitrale le controversie relative alle vendite dei farmaci (in tal senso Cass. civ. sez.VI 8.05.2020 n.8656 riguardante proprio la UNIONEFFE e la clausola arbitrale di cui si discute in questo giudizio). In sostanza, al fine di delimitare l'oggetto della clausola arbitrale, occorre distinguere tra le cause relative ai rapporti societari e quelle relative alle forniture dei farmaci, occorre distinguere quelli che sono i rapporti societari e quelli che sono i rapporti contrattuali di vendita.

Tale interpretazione “restrittiva” trova conferma nel successivo art. 42 dello statuto societario in cui si stabilisce la competenza territoriale del foro di Taranto “per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali ... che non sia sottoponibile ad arbitrato”. La previsione di cui all'art.42, riferendosi agli “affari sociali”, distingue infatti tra l'attività meramente contrattuale della UNIONEFFE e i rapporti societari in seno a detta società.

Con il secondo motivo di appello la Cavallo allega l'errata valutazione degli atti di causa in cui sarebbe incorso il tribunale nel non rilevare il difetto di rappresentanza processuale del dott. Venanzio Capochiani, che ha rilasciato il mandato alle liti, dato che nell'atto di nomina del 14.07.2013 i suoi poteri sarebbero stati limitati.





Il motivo di appello non è condivisibile.

Dalla visura del registro delle imprese e dallo statuto societario prodotti in copia anche dalla dott.ssa Cavallo (v. fascicolo di parte) risulta che il dott. Capochiani, quale presidente del C.d.A., aveva il potere di rappresentanza societaria e anche quello di nominare i difensori della società.


La dott.ssa Cavallo non ha inoltre prodotto alcun atto societario (neppure quello citato del 14.07.2013 di conferimento al Capochiani dell'incarico di presidente del C.d.A.) da cui emerga una limitazione dei poteri di rappresentanza del dott. Capochiani.

Con il terzo motivo di appello la Cavallo allega la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, non avendole il tribunale concesso i termini di cui all'art.183 c.VI c.p.c. per la formulazione dei mezzi di prova.

Il motivo di appello non è condivisibile.

Premesso infatti brevemente che nel precisare le conclusioni la parte è onerata di reiterare in modo specifico tutte le sue richieste al giudice dovendosi altrimenti ritenere tali richieste abbandonate e che non è sufficiente a tale scopo il mero richiamo generico ai precedenti atti difensivi (in tal senso, ex multis, Cass.civ. sez.II 27.02.2019 n.5741, Cass.civ. sez.III 3.08.2017 n.19352), si rileva che nel caso in esame, all'udienza del 26.10.2017 di precisazione delle conclusioni in primo grado (v. verbale), non è stata reiterata alcuna richiesta specifica di concessione dei termini suddetti ma un mero richiamo ai propri scritti difensivi. Conseguente che la richiesta di concessione dei termini di cui all'art.183 c.VI c.p.c. deve intendersi abbandonata dalla Cavallo che, pertanto, non può più dolersi in appello della mancata concessione dei termini suddetti.





Col quarto motivo di appello la Cavallo allega l'errata valutazione degli elementi di prova e la falsa applicazione dei principi in materia di onere della prova in cui sarebbe incorso il tribunale per aver dato valore probatorio alle fatture e alla loro registrazione sulle scritture contabili provenienti dalla stessa società cooperativa, senza rilevare il difetto di prova dell'avvenuta consegna dei farmaci, senza altresì considerare "l'estratto debitorio" recapitato alla opponente e indicante un importo differente rispetto a quello poi preteso con il ricorso monitorio.

Il motivo di appello non è condivisibile.

Premesso in generale che ai sensi dell'art.2710 c.c. le scritture contabili regolarmente tenute possono far prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, che le risultanze delle scritture contabili possono far prova anche a favore dello imprenditore che le detiene e che tuttavia tali risultanze sono soggette al libero apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art.116 c.II c.p.c. (in tal senso, ex multis, Cass.civ. sez.III 6.12.2011 n. 26216, Cass.civ. sez.I 7.02.2001 n.1715), si ritiene che nel caso in esame vi siano numerosi elementi di prova dell'esistenza del credito azionato dalla società cooperativa.

Innanzitutto si rileva che il giudice di primo grado ha ritenuto che la Cavallo abbia ricevuto le fatture di cui si chiede il pagamento (v. sentenza, alla pag.6) e che detta circostanza non è stata oggetto di impugnazione con i motivi di appello. Conseguentemente l'invio e la ricezione delle fatture è una circostanza non contestata. Ciò posto, si evidenzia che dette fatture non risultano essere state contestate prima della notifica del d.i., né risultano essere state rifiutate e rispedito alla cooperativa dalla Cavallo. Tale condotta è già di per sé indicativa dell'esistenza dei rapporti contrattuali di vendita dei farmaci e anche della consegna dei farmaci in quanto,





diversamente, sarebbe stato ragionevole il rifiuto delle fatture.

Le fatture poste a fondamento del ricorso per d.i. risultano dagli estratti autentici del registro vendita (allegati al ricorso monitorio) essere state regolarmente contabilizzate dalla società fornitrice fin dal 2007, ben sei anni prima della presentazione del ricorso monitorio. Tale circostanza induce ad escludere che la società creditrice abbia inteso per ben sei anni emettere fatture dal 2007 al 2013 (quando è stato chiesto il d.i.) non rispondenti alle vendite effettivamente concluse ed eseguite.

Non risulta altresì che la Cavallo abbia contestato lo scadenziario inviatole dalla cooperativa nell'agosto 2013 e dalla stessa Cavallo prodotto in primo grado (v. fascicolo di parte). Detto scadenziario, al contrario di quanto pure addotto dalla appellante, contiene il riferimento per numero, data (dal 2007 al 2013) ed importo a tutte le fatture poi indicate nel ricorso per d.i., nonché l'importo a debito dell'odierna appellante, debito alla data dello scadenziario superiore a quanto poi preteso con il ricorso monitorio. Ed è fortemente indicativo che la dott.ssa Cavallo non risulta aver contestato, sia fuori dal giudizio che nel corso del giudizio, lo importo indicato a suo debito nel citato scadenziario. Tale condotta costituisce altro indizio forte dell'esistenza del credito della cooperativa verso la Cavallo.

Non va infine sottovalutato, a fini indiziari, che la Cavallo è socia farmacista della UNIONEFFE, circostanza pacifica che rende assolutamente credibile l'approvvigionamento di farmaci da parte della Cavallo.

Il quadro indiziario emerso induce in sostanza ad attribuire valore probatorio alle scritture contabili (registro vendite) della società appellata e a ritenere dunque sussistente il credito azionato dalla UNIONEFFE.





Resta assorbita ogni altra questione.

Le spese di lite di appello, da liquidarsi nei minimi dei parametri approvati con D.M. 30.05.2014 n.55 non essendo state affrontate questioni complesse, seguono la soccombenza.

Al rigetto dell'appello consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.489/2018 del Tribunale di Taranto proposto con atto di citazione notificato il 24.03.2018 da CAVALLO Anna Maria nei confronti della UNIONEFFE Società Cooperativa in liquidazione in concordato preventivo, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna CAVALLO Anna Maria a rimborsare alla UNIONEFFE Società Cooperativa in liquidazione le spese di lite di appello liquidate in € 8.815,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.

Sussistono i presupposti affinché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.

Così deciso in Taranto il 16.07.2021.

Il Cons. estensore

(dott. M. Campanale)

Il Presidente

(dott. P. Genoviva)

